

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;	
VISTO	il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;	
VISTO	l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21	
VISTO	1'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;	
VISTA	l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;	
VISTO	l'art. 12 <i>del</i> decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla	
11213	legge 30 luglio 2010, n. 122;	
VISTO	l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge	
	22/12/2011, n. 214;	
VISTO	l'art. 68 della L. 21/2014 e s . m. e i.;	
VISTA	la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;	
VISTA	la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;	
VISTO	l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. in ordine alla revocabilità	
	dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;	
VISTO	il Decreto del MEF del 05/12/2017;	
VISTO	l'art.18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;	
VISTA	l'istanza del 06/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari	
	data al n. 129692, con la quale la Sig.ra Sorci Giovanna, nata a xxxxxxxxx il	
	xxxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale,	
	dichiara che alla data del 23/11/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento	
	della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011,	
	convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocata in	
	quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;	
VISTA	la nota prot. n. 45885 del 07/05/2021 con la quale si comunica al Dipartimento	
	Regionale Tecnico, tra gli altri, alla Sig.ra Sorci Giovanna, che la stessa ha presentato	
	istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della	
	L.R. n. 9/2015 e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021	
	potrà essere collocato in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato	
	contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;	
CONSIDERATO che nella medesima comunicazione questo Dipartimento ha evidenziato che		
	tenuto conto il termine fissato dall'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021	
	per la cancellazione dai ruoli è anteriore al termine di sessanta giorni per l'eventuale	
	impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, i provvedimenti adottati in	

VISTA la nota prot. n. 81001 del 14/05/2021, del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale si evince che la sopra citata dipendente non risulta tra il personale contingentato, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4 della l.r. 9/2021;

illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;

esecuzione della legge sarebbero stati risolutivamente condizionati alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di

VISTA la nota prot. n. 50336 del 19/05/2021, con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/05/2021;

VISTO il D.A. n. 1589 del 04/04/1985, registrato alla Corte dei Conti il 17/04/1985, reg. n. 4, fgl n. 289, con il quale la Sig.ra Sorci Giovanna è stata nominata a decorrere dal 04/04/1985 nella qualifica di Dattilografa, assumendo effettivo servizio in data 10/05/1985;

VISTO il DDG. n. 7880 del 09/08/2004 con il quale la Sig.ra Sorci Giovanna, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001;

VISTO il DDS n. 968 del 09/03/2016 con il quale alla Sig.ra Sorci Giovanna sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza mesi 6 e giorni 5;

VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che la Sig.ra Sorci Giovanna alla data del 30/05/2021 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 10/05/1985 al 30/05/2021		0	20
Servizio riconosciuto (DDS n. 968 del 09/03/2016)		6	5
Totale		6	25

ACCERTATO altresì, che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 98,0 prescritto per la quota;

CONSIDERATO che l'articolo 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021 prevede che "I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021" e che tale strettissimo arco temporale per la sua applicazione è inferiore al termine di sessanta giorni entro il quale la disposizione può essere impugnata dallo Stato;

RITENUTO pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione, sottoponendola alla condizione risolutiva della eventuale impugnativa della medesima norma da parte dello Stato e della eventuale di illegittimità da parte della Corte Costituzionale che potrà derivarne;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/05/2021, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Sorci Giovanna, nata a xxxxxxxxxx il xxxxxxx, categoria "C" e contestualmente la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione di anzianità ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s. m. e i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;

Art. 2

Il presente provvedimento, tenuto conto che la disposizione dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 trova efficacia prima che scada il termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, è risolutivamente condizionato alla eventuale

impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;

Art. 3

Qualora lal dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo lì, 27/05/2021

VISTO SI PUBBLICHI Il Dirigente Generale C. Madonia F.to

originale agli atti d'ufficio